

L'esonero contributivo solo per le madri discrimina i padri

La legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024) ha previsto, all'articolo 1, commi 180 e 181, un'esenzione del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità e la vecchiaia a favore delle lavoratrici madri con due o più figli nel limite massimo annuo di 3mila euro. I presupposti di tale sgravio contributivo sono l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, il sesso femminile della lavoratrice e la circostanza di essere genitore di due o più figli minorenni.

Tale sgravio, concesso alle sole donne lavoratrici madri, entra in rotta di collisione frontale con la direttiva 79/7/Cee «relativa all'attuazione della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale» che vieta le discriminazioni fondate sul sesso del lavoratore nell'ambito dei regimi previdenziali regolati con legge, fra i quali sono espressamente inclusi quelli relativi ai rischi di invalidità e di vecchiaia (articolo 3). Inoltre l'articolo 4 della stessa direttiva menziona, fra le discriminazioni vietate, proprio quelle riguardanti «l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi». Le uniche deroghe al principio della parità di trattamento fra i lavoratori dei due sessi sono quelle «relative alla protezione della donna a motivo della maternità» (articolo 4, paragrafo 2) e quelle motivate da «periodi di interruzione del lavoro dovuti all'educazione dei figli» (articolo 7, paragrafo 1b).

Queste norme della direttiva 79/7/Cee sono state interpretate di recente dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza C-450/18 riguardante una legge della Spagna che prevedeva una discriminazione a danno dei lavoratori uomini del tutto simile a quella prevista nella legge di Bilancio italiana. La legislazione spagnola concedeva, infatti, una maggiorazione di pensione «per il loro apporto demografico alla previdenza sociale», alle sole donne titolari di una pensione di invalidità, vecchiaia o reversibilità, con almeno due figli.

La Corte Ue ha, in primo luogo, constatato che quella legge spagnola riservava agli uomini titolari di pensione con almeno due figli un «trattamento meno favorevole fondato sul sesso» e pertanto costituiva una discriminazione diretta vietata dall'articolo 4.1 della direttiva 79/7 (punto 41). Infatti, per i giudici europei, la situazione degli uomini e delle donne dal punto di vista del diritto alla maggiorazione di pensione era del tutto comparabile dato che «l'apporto degli uomini alla demografia (della previdenza sociale) è necessario quanto quello delle donne» (punti 45 e 46). Inoltre la situazione di un padre e quella di una madre erano comparabili anche dal punto di vista dell'impegno nell'educazione dei figli in tutti i casi in cui «un uomo abbia preso a carico l'onere di educare i propri figli e sia stato in tal modo esposto agli stessi svantaggi di carriera» delle donne lavoratrici (punto 52).

La Corte di giustizia ha, infine, escluso l'applicabilità delle deroghe al principio della parità di trattamento previste agli articoli 4.2 e 7.1.b della direttiva 79/7 in quanto la legge spagnola non stabiliva alcun nesso fra la concessione del supplemento di pensione e la circostanza che la lavoratrice avesse usufruito di un congedo di maternità o avesse interrotto la sua carriera lavorativa per provvedere all'educazione dei figli (punti 57 e 62).

Tutti i suddetti principi interpretativi della direttiva 79/7 enunciati dalla Corte Ue nella sentenza C-450/18 possono essere agevolmente trasposti allo sgravio contributivo previsto dalla legge 213/2023 a favore delle sole donne lavoratrici. L'unico presupposto di tale beneficio è, infatti, la circostanza di essere genitore di due o più figli, qualità rispetto alla quale le madri lavoratrici si trovano in una situazione perfettamente comparabile a quella dei padri lavoratori. Nessun nesso è stabilito dalla legge di Bilancio fra la concessione dell'esenzione dal pagamento dei contributi sociali ed eventuali periodi di congedo di maternità o di interruzione dell'attività lavorativa.

Ne consegue che qualunque padre italiano di due o più figli e lavoratore dipendente potrebbe presentare un'istanza all'Inps, come il padre spagnolo ricorrente nella causa C-450/18, e reclamare lo stesso sgravio contributivo fino a 3mila euro concesso alle madri lavoratrici, invocando l'articolo 4 della direttiva Ue 79/7 così come interpretato dalla Corte di giustizia.

— Enrico Traversa

— Continua a pagina 36